



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1519/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 284 DEL 25/03/2020

Settore sviluppo del territorio
Ufficio urbanistica

Oggetto: DETERMINA DI INTEGRAZIONE TIPOLOGICA NON SOSTANZIALE, FUNZIONALE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "COLONNA E PIÙ", APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.282 DEL 15/12/1981 E SS.MM.II., RICADENTE IN ZONA D2* DEL PUC VIGENTE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Delibera C.C. n. 282 del 15/12/1981 è stato approvato il piano di lottizzazione "Colonna e più";

VISTO il Piano Urbanistico Comunale adottato definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale n°45 del 13/05/2010 e pubblicato nel B.U.R.A.S. n° 34 del 18/11/2010, che ha modificato la destinazione urbanistica dell'area;

VISTI Il Regolamento Edilizio (RE) e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al PUC.

ACCERTATO che il piano di lottizzazione di cui sopra, oramai scaduto e sostanzialmente attuato da diversi decenni, necessita di essere aggiornato e applicato secondo le funzioni commerciali, artigianali e industriali attuali, in coerenza con gli articoli 37, 40, 41 delle NTA del PUC Vigente.

VISTI i seguenti articoli del PUC vigente

- ART. 37 - ZONA OMOGENA "D" - INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI



COMUNE DI ORISTANO

- ART. 40 - SOTTOZONA "D2" - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI
- ART. 41 - SOTTOZONA "D2*" - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.40 *"Sono classificate zona omogenea D2 le parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti artigianali, commerciali, di deposito e di attrezzature di servizio in generale, nonché di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca [...]"*.

RILEVATO che l'ambito di applicazione della presente determina riguarda i lotti come definiti dal piano di lottizzazione "Colonna e più" ad oggi ricadenti nella zona urbanistica D2* del PUC vigente.

DATO ATTO che ad oggi sono presenti dei lotti ineditati, ovvero non è presente un fabbricato ad uso industriale, commerciale, artigianale come da lottizzazione citata.

RILEVATO che alcuni di questi lotti non edificati sono utilizzati come aree espositive o deposito mezzi, merci e materie prime a supporto dell'attività economica localizzata nel fabbricato del lotto limitrofo accorpato.

RILEVATO inoltre che, in molti casi, i mezzi, le merci e le materie prime necessitano di spazi estesi per lo stoccaggio e l'esposizione, nonché di apposite coperture per non essere esposti al degrado e conservare inalterata la qualità.

RITENUTO di dover chiarire che le tettoie aperte su tutti i lati, nei lotti definiti dal piano di lottizzazione "Colonna e più", sono da intendersi equiparabili a strutture e impianti funzionali al deposito, stoccaggio, conservazione e all'esposizione di materiali e prodotti ammissibili nelle zone D2 e D2* del PUC vigente.

DATO ATTO che non producono carichi e impatti urbanistici significativi, in quanto trattasi di strutture facilmente removibili, non interessate da residenzialità stabile o stagionale.

RITENUTO di dover specificare che in alternativa all'edificazione:

- è ammissibile realizzare la tettoia, aperta secondo la definizione del vigente Regolamento edilizio, nel lotto ineditato o nel lotto accorpato al lotto limitrofo, dove è presente il fabbricato dell'azienda che necessita della tettoia con le funzionalità sopra citate;
- la tettoia deve essere conforme ai parametri e ai limiti espressi, quali rapporto di copertura e distanze dai confini, dall'art.40 delle NTA del PUC,



COMUNE DI ORISTANO

relativamente al singolo lotto in cui è localizzato, come se fosse una struttura a se stante, in modo da non sommarsi alla superficie coperta del fabbricato del lotto limitrofo.

RITENUTO di non dover considerare tale specifica quale variante sostanziale al piano di lottizzazione citato.

ATTESA la necessità di provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo statuto comunale.

DETERMINA

- di approvare, per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute, la realizzazione della tettoia, nei lotti ineditati definiti dal piano di lottizzazione "Colonna e più", oggi in zona D2* del PUC vigente, funzionale al deposito, stoccaggio, conservazione e all'esposizione di mezzi, materiali e prodotti;

- di approvare le seguenti specifiche:

- è ammissibile realizzare la tettoia, aperta secondo la definizione del vigente Regolamento edilizio, nel lotto ineditato o nel lotto accorpato al lotto limitrofo, dove è presente il fabbricato dell'azienda che necessita della tettoia con le funzionalità sopra citate;
- la tettoia deve essere conforme ai parametri e ai limiti espressi, quali rapporto di copertura e distanze dai confini, dall'art.40 delle NTA del PUC, relativamente al singolo lotto in cui è localizzato, come se fosse una struttura a se stante, in modo da non sommarsi alla superficie coperta del fabbricato del lotto limitrofo.

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale